

***STATISTICHE SULLE DICHIARAZIONI FISCALI***

***NOVITA' NORMATIVE IVA***

***ANNO D'IMPOSTA 2019***

A cura di  
***Direzione Studi e Ricerche Economico-Fiscali Ufficio  
di Statistica***

## **Sommario**

1	Il Gruppo IVA .....	3
1.1	Generalità .....	3
1.2	Vincoli finanziario, economico ed organizzativo .....	4
1.1.1	Vincolo finanziario .....	4
1.1.2	Vincolo economico.....	4
1.1.3	Vincolo organizzativo.....	5
1.3	Le operazioni interne al Gruppo IVA.....	5
1.4	Crediti antecedenti alla partecipazione al Gruppo IVA.....	5
1.5	Regimi attivati anteriormente alla costituzione del Gruppo .....	6
2	Percentuali di compensazione IVA di legno e legna da ardere .....	6
3	Il nuovo quadro VQ.....	7
4	Modifiche del quadro VL .....	7
5	Il nuovo quadro VP .....	8
6	Regime premiale ISA .....	9
7	Attività enoturistica .....	9

# **1 Il Gruppo IVA**

## **1.1 Generalità**

Il gruppo IVA è un istituto attraverso il quale soggetti strettamente vincolati tra loro da rapporti finanziari, economici e organizzativi, possono operare, ai fini IVA, come un unico soggetto passivo, dotato di specifica partita Iva.

L'opzione per partecipare ad un gruppo IVA deve essere esercitata da tutti i soggetti (nessuno escluso<sup>1</sup>) per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziari, economici e organizzativi, come descritti nell'articolo 70-ter del DPR 633/72.

L'adesione è vincolante per un triennio (permanendo i citati vincoli) e, trascorso il primo triennio, si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, fino a quando non è esercitata la revoca.

Possono partecipare ad un gruppo IVA tutti i soggetti stabiliti in Italia: società di capitali, società di persone ed enti non commerciali relativamente alle attività commerciali svolte. Non possono partecipare le holding pure, cioè quelle che si limitano ad amministrare le partecipazioni, senza intervenire nella gestione dei soggetti partecipati.

Va precisato che le imprese individuali, i consorzi non costituiti in forma societaria, gli enti pubblici per la parte relativa alle operazioni commerciali e le persone fisiche esercenti arti o professioni possono partecipare al Gruppo IVA solo in qualità di controllanti.

Il regime del Gruppo IVA è applicabile a tutti i settori dell'attività economica ed anche nei casi in cui essa sia svolta mediante costituzione di patrimoni separati, come nel caso di società di gestione del risparmio e di società costituite nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione.

---

<sup>1</sup> Principio del cosiddetto "all in, all out".

## **1.2 Vincoli finanziario, economico ed organizzativo**

In base a quanto disposto dalla Direttiva 2006/112/CE, ogni Stato membro può considerare come un unico soggetto passivo le persone stabilite nel proprio territorio, giuridicamente indipendenti, ma “strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi”.

### **1.1.1 Vincolo finanziario**

Il comma 1 dell'articolo 70-ter del DPR 633/72 chiarisce che esiste un vincolo finanziario tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del Codice civile<sup>2</sup> e almeno dal 1° luglio dell'anno solare precedente:

- tra detti soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo;
- detti soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purché residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni.

### **1.1.2 Vincolo economico**

In base al comma 2 dell'articolo 70-ter, del D.P.R. n. 633/72 sussiste un vincolo economico tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando esiste almeno una delle seguenti forme di cooperazione economica:

- svolgimento di un'attività principale dello stesso genere;
- svolgimento di attività complementari o interdipendenti;
- svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi.

---

<sup>2</sup> si considera controllata la società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.

### **1.1.3 Vincolo organizzativo**

In base al comma 3 dell'articolo 70-ter del DPR 633/72 sussiste un vincolo organizzativo tra soggetti stabiliti nel territorio dello Stato quando tra detti soggetti esiste un coordinamento, in via di diritto, ai sensi delle disposizioni di cui al libro quinto, titolo V, capo IX, del codice civile, o, in via di fatto, tra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto.

## **1.3 Le operazioni interne al Gruppo IVA**

L'articolo 70-quinquies, comma 1, del D.P.R. n. 633 stabilisce che *“le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un Gruppo IVA nei confronti di un altro soggetto partecipante allo stesso Gruppo IVA non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti degli articoli 2 e 3”*.

Quindi le operazioni infragruppo non assumono rilevanza agli effetti dell'IVA e non richiedono alcun obbligo di fatturazione, annotazione nei registri IVA e inserimento nella dichiarazione annuale IVA.

Tuttavia, nell'ipotesi in cui, nell'ambito del Gruppo, l'IVA sia applicata separatamente per diverse attività, i passaggi di beni e servizi tra le attività, ai sensi dell'articolo 36 del D.P.R. n. 633, costituiscono operazioni rilevanti ai fini IVA.

## **1.4 Crediti antecedenti alla partecipazione al Gruppo IVA**

L'eccedenza di imposta detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale relativa all'anno precedente la partecipazione al Gruppo, non si trasferisce al Gruppo medesimo ma può essere richiesta a rimborso, anche in assenza dei presupposti di cui all'art. 30 del DPR 633/72, o utilizzata in compensazione.

## **1.5 Regimi attivati anteriormente alla costituzione del Gruppo**

L'articolo 70-novies, comma 4, del D.P.R. n. 633 dispone che il soggetto che opta per l'adesione ad un Gruppo IVA vede decadere gli effetti delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto esercitate in precedenza, anche se non è decorso il periodo minimo di permanenza nel particolare regime prescelto. Infatti, la soggettività passiva individuale di ciascun membro del Gruppo IVA resta "sospesa" per tutto il tempo in cui sarà efficace l'opzione espressa per il Gruppo medesimo. Una volta costituito il Gruppo, quindi, l'unico soggetto passivo legittimato ad attivare eventuali regimi opzionali è il Gruppo IVA.

Qualora il Gruppo comprenda uno o più partecipanti, che rientrerebbero nella disciplina dello split payment, tale regime non trova applicazione per le operazioni effettuate nei confronti del Gruppo, in quanto, la partecipazione al Gruppo fa decadere i requisiti soggettivi che giustificavano l'applicazione della disciplina della scissione dei pagamenti.

## **2 Percentuali di compensazione IVA di legno e legna da ardere**

Il DM 27.8.2019 ha disposto l'aumento dal 2% al 6% delle percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di alcuni prodotti legnosi effettuate da soggetti che operano nel regime speciale di cui all'art. 34 del DPR 633/72.

In particolare, si tratta dei prodotti di cui ai numeri 43 e 45 della Tabella A, parte I, allegata al DPR 633/72, vale a dire, rispettivamente:

- legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine, nonché cascami di legno, compresa la segatura;
- legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale.

Il decreto è stato emanato in attuazione dell'art. 1 co. 662 della L. 145/2018 (finanziaria per il 2019) e quindi prevede un effetto dal 1.1.2019. Conseguentemente, i produttori agricoli in regime speciale IVA hanno potuto applicare le nuove percentuali di compensazione ai fini delle liquidazioni periodiche IVA successivamente all'emanazione del decreto e, quindi, operare le necessarie rettifiche

per le liquidazioni periodiche relative ai precedenti mesi del 2019, recuperando la maggiore imposta detraibile nell'ambito della dichiarazione IVA annuale relativa all'anno 2019 (modello IVA 2020).

### **3 Il nuovo quadro VQ**

Importante novità del modello IVA 2020 è il quadro VQ, attraverso il quale si vuole dare evidenza ai crediti “potenziali”, che, a causa della mancata esecuzione di versamenti periodici, non possono emergere nel rigo VL33 del quadro VL della dichiarazione annuale.

Tali crediti potenziali si trasformano in crediti effettivi successivamente al pagamento “non spontaneo” (innescato da comunicazioni di irregolarità e da cartelle) dei debiti relativi ai mancati versamenti periodici.

Tale pagamento può avvenire anche ratealmente e, quindi, molto tempo dopo l'originaria data. La compilazione del quadro VQ consente il monitoraggio della complessa situazione, che potrebbe protrarsi per diversi anni.

Va sottolineato che il “credito potenziale” si può trasformare in “credito maturato” (rigo VQ7) soltanto se e nella misura in cui dai pagamenti dei debiti pregressi scaturisce una liquidazione definitiva a credito. Quindi fino a che i pagamenti sono assorbiti dall'imposta dovuta in base alle risultanze della dichiarazione, non viene generato alcun “credito maturato”.

### **4 Modifiche del quadro VL**

Nella seconda sezione del quadro VL è stato aggiunto il rigo VL12, in cui va indicato il credito maturato a seguito di versamenti di IVA periodica non spontanei, evidenziati nella colonna 7 del nuovo quadro VQ (righe da VQ1 a VQ5).

Il rigo VL30 della terza sezione prevede due nuovi campi contenenti, rispettivamente:

- (campo 4) l'ammontare dell'Iva periodica relativa al 2019 versata fino alla data di presentazione della dichiarazione, a seguito del ricevimento delle comunicazioni degli esiti

del controllo automatizzato, ai sensi dell'articolo 54-bis D.P.R. 633/1972, riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche;

- (campo 5) l'ammontare dell'Iva periodica relativa al 2019, versata fino alla data di presentazione della dichiarazione, a seguito della notifica di cartelle di pagamento.

## **5 Il nuovo quadro VP**

Nel modello di dichiarazione IVA 2020, è stato inserito il nuovo quadro VP, contenente i dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre.

In questo modo i contribuenti che presentano la dichiarazione IVA annuale, possono comunicare i dati delle liquidazioni relative al quarto trimestre all'interno della dichiarazione, unificando così l'adempimento dichiarativo con quello comunicativo della LIPE.

La dichiarazione IVA annuale, in tal caso, deve necessariamente essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta

Il quadro VP della dichiarazione IVA riproduce l'analogo quadro del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 62214 del 21 marzo 2018.

I contribuenti che decidono di non avvalersi della semplificazione devono proseguire a trasmettere la comunicazione delle liquidazioni relative al quarto trimestre entro il mese febbraio dell'anno successivo a quello del periodo di riferimento e presentare la dichiarazione IVA annuale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.



## **6 Regime premiale ISA**

Nel frontespizio del Modello IVA 2020, all'interno del riquadro "Firma della dichiarazione", è stata inserita la casella "Esonero dall'apposizione del visto di conformità".

La casella va barrata dai contribuenti soggetti agli ISA, che, per il periodo d'imposta 2018, hanno conseguito un livello di affidabilità fiscale pari almeno ad 8<sup>3</sup>, consentendo loro di essere esonerati dall'apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per le compensazioni o per i rimborsi del credito IVA per un importo fino a 50.000 euro annui.

## **7 Attività enoturistica**

L'attività enoturistica è l'attività di conoscenza del vino espletata nel luogo di produzione, la visita ai luoghi di coltura, di produzione, la degustazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti.

Se l'attività di enoturismo è svolta dal medesimo soggetto che svolge l'attività agricola principale, trovano applicazione le disposizioni fiscali previste dall'articolo 5 della legge 413/1991, ovvero il regime forfettario proprio delle attività di agriturismo.

L'IVA dovuta si determina applicando la detrazione forfettaria del 50% all'imposta relativa alle operazioni imponibili registrate o soggette a registrazione nel periodo. Il sistema di determinazione forfettaria dell'imposta è previsto anche agli effetti delle imposte sui redditi.

Nel quadro VO, sezione 3, è stato inserito il rigo VO35, per consentire ai contribuenti che esercitano l'attività enoturistica di comunicare l'opzione per l'applicazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari, vincolante per un triennio e valida fino a revoca.

---

<sup>3</sup> Gli indici di affidabilità fiscale (ISA) per gli esercenti di attività d'impresa, arti o professioni, rappresentano la sintesi di indicatori diretti a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, ed esprimono, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente.